



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data **27 novembre 2022** alle ore 10.00 presso i locali della sede sociale, in Capannori Centro Via Giuseppe Orzali n°1, previo regolare avviso di convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Malati Oncologici Lucchesi (AMOlucca), per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO** :

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" a seguito della richiesta in data 03.11.2022 protocollo 183429 da parte del Comune di Lucca Settore Dipartimentale 2 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia U.O. 2.2. Servizi Housing Sociale, cittadinanza inclusione e rapporti con ETS-Ufficio Registri Terzo Settore.
- 2) Varie ed eventuali.

Presiede la Sig.ra Marchesini Lita Maria funge da segretaria la Sig.ra Marchesini Patrizia sono presenti inoltre i soci Giannini Paola, Dell'Oso Patrizia, Pardini Maria Simonetta, Simonetta Fantozzi,

La Presidente accertata la regolarità della convocazione e la maggioranza dei soci come da statuto dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno:

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" a seguito della richiesta in data 03.11.2022 protocollo 183429 da parte del Comune di Lucca Settore Dipartimentale 2 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia U.O. 2.2. Servizi Housing Sociale, cittadinanza inclusione e rapporti con ETS Ufficio Registri Terzo Settore.

Sono stati richiesti di adeguare e integrare ai sensi D.Lgs 117/2017 alcuni articoli dello Statuto in essere, come meglio evidenziato nello statuto corretto allegato alla presente e precisamente con colore verde le parti da aggiungere e le parti barrate da togliere.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto, con le modifiche apportate ai sensi del D.Lgs n.117/2017.

La Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto e la ricezione del dl. 117/2017.

Dopo una esauriente discussione, l'Assemblea per alzata di mano, approva all'unanimità nella sua interezza, **il punto uno** all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale e dispone che sia conservato agli atti come "Allegato A" della presente delibera.

E viene dato il mandato dall'Assemblea, alla Presidente di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca, della presente delibera con l'allegato Statuto sotto lettera "A".

Null'altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Patrizia Marchesini

La Presidente

Lita Marchesini

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 5/12/2022

Al n. 2161 serie 3

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Chiarotti Roberta

Allegato "A"
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Associazione Malati Oncologici Lucchesi "AMOlucca"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – L'Associazione denominata "Associazione Malati Oncologici Lucchesi ODV", in sigla abbreviata '**AMOlucca ODV**' è conforme al *Codice civile* e al *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore")

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro diretto.

Art. 2 – L'Associazione ha sede legale a Capannori (LU), Via Giuseppe Orzali, 1 ed ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 – L'Associazione non ha fini di lucro ed è basata sui principi di democrazia ed uguaglianza. Le cariche associative sono elettive e gratuite.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati:

- prestazioni *socio-sanitarie* (lettera c)
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche* (lettera t);

L'Associazione 'AMOlucca' intende nello specifico realizzare interventi che creano benessere sulle problematiche sanitarie, sulle dinamiche sociali e la creazione di strumenti culturali che coinvolgono in particolare il malato oncologico e i suoi contesti di vita.

L'associazione si pone come scopo statuario e attività istituzionale specifica:

- Promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura oncologica;
- Svolgere opera di sensibilizzazione e di corretta informazione sulle problematiche connesse alla patologia oncologica;
- La creazione di occasioni che stimolino la *ricerca etica* e la formazione socio sanitaria in oncologia;



- Lo sviluppo d'iniziative finalizzate alla formazione del **"volontario oncologico"** e dell'**"animatore oncologico"**;
- La promozione d'iniziative e progetti finalizzati al miglioramento della qualità di vita del malato oncologico e della sua famiglia, svolte all'interno dei DH Oncologici dei Presidi Ospedalieri sedi di appartenenza del malato, tramite:
 1. Attività di reinserimento nella vita attiva mediante la condivisione dell'esperienza di malattia con altri pazienti e familiari: **"AMA" (auto-mutuo-aiuto)**;
 2. Attività di ascolto, informazione e aiuto: **'punto-ascolto'**;
 3. Attività di animazione svolte negli ambienti del DH Oncologico;
 4. Attività nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito ai malati oncologici nell'ambito delle strutture stesse con esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
 5. Stabilire relazioni con analoghe associazioni locali e nazionali.

Nell'ambito di tali fini le attività dell'Associazione si concentrano particolarmente nelle seguenti aree elencate a titolo esemplificativo e non esclusivo:

- La promozione, l'organizzazione e la gestione d'iniziative di carattere culturale, formativo, sociale, socio-sanitario che rispondano agli scopi dell'Associazione anche attraverso l'organizzazione di convegni e dibattiti, riunioni e simposi a livello locale e nazionale;
- Patrocinio e collaborazione con altre Associazioni o Società Scientifiche o Federazioni di Associazioni o di Società Scientifiche locali e nazionali in iniziative aventi indirizzi strettamente conformi agli scopi statuari;
- Promozione di studi e ricerche attraverso le proprie risorse scientifiche e culturali per perseguire gli scopi statuari;
- Collaborazione con gli organi istituzionali ed enti pubblici e privati per l'organizzazione di corsi di formazione di volontariato oncologico e per la realizzazione di tutte le attività scientifiche e sanitarie che interessano le problematiche relative alla oncologia.
- Tramite i propri esperti esprime pareri su problematiche di rilevanza culturale e sociale in oncologia. A questo fine utilizza il proprio website o ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea.
- L'Associazione si propone di organizzare iniziative aventi per scopo la formazione in ambito oncologico di medici e personale sanitario, di svolgere opera di divulgazione e sensibilizzazione verso la pubblica opinione e verso i mezzi di comunicazione e le autorità sanitarie per quanto riguarda i temi d'interesse sociale ed assistenziale in ambito oncologico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Natura - L'Associazione, come norma statutaria, condivide la cosiddetta "Regola d'oro" secondo l'esortazione: ***"Fate agli altri ciò che volete sia fatto a voi"***.¹

Per tale motivo:

Sono soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividano lo Statuto e pertanto la natura e lo spirito dello stesso e collaborino alle sue finalità.

ASSOCIATI

Art. 5 - L'Associazione AMOlucca è aperta a tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità del presente Statuto, e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato. A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, un'adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Comitato Direttivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Art. 6 - Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Comitato Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale.
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Comitato Direttivo deliberare, entro il termine massimo di 90 giorni su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 7 - Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. Gli Associati hanno diritto di

¹ Mt 7, 12

D. T. 10/10/2019
L. T. 10/10/2019

prendere visione dei libri associativi, facendone richiesta scritta al Presidente che gli renderà disponibili entro 30 gg.

Art. 8 – Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall'Assemblea, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Gli associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

Art. 9 – La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di socio:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Comitato Direttivo;
- c. Il Presidente;

Art. 11 – L'Assemblea degli Associati è sovrana.

È composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. È presieduta dal Presidente, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante lettera inviata o consegnata a mano o mediante mail a tutti gli associati o mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 12 – L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. Approva gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Comitato Direttivo;
- b. Approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

- c. Elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli altri eventuali organi associativi
- d. delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- e. Delibera circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- f. Modifica il presente statuto;
- g. Approva il regolamento;
- h. Delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- i. Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- j. Delibera circa i ricorsi presentati contro la mancata ammissione di nuovi associati deliberata dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 13 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per la modifica dello Statuto è richiesta la presenza dei 2/3 degli associati in Assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di 3 deleghe. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Art. 15 - Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di tre componenti ad un massimo di 7 eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Comitato Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Comitato Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Alle riunioni del Comitato Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, Presidente Onorario, la cui nomina sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 16 - Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

Il Comitato Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. Redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. Stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f. Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- g. Delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- h. Può nominare un Presidente Onorario, che è un titolo meramente onorifico.

i. Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico Scientifico che è un organo facoltativo, ne determina, a ogni rinnovo, il numero dei membri, scelti tra esperti in ricerca oncologica proposti dal Presidente su indicazione del Direttore Scientifico. Il Direttore Scientifico è suggerito dal Presidente dell'Associazione. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico, che stabilisce la composizione dei membri che hanno la funzione di valutare i progetti di ricerca e la composizione dei membri. I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni, sono rinnovabili e non percepiscono alcun compenso. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dalla Direzione Scientifica e approvato dal Consiglio Direttivo.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 - Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria e il Comitato Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie. Ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Art. 17bis - Il Vice-presidente, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.

Art. 18 - Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Art. 19 - Il Tesoriere, che resta in carica 3 anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e. entrate provenienti da attività secondarie e strumentali, come previste all'art 6 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 107/21.
- f. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art. 21 - Le somme versate a titolo di quota annuale di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili né rivalutabili.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Art. 22 - Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Comitato Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Art. 23 - L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Comitato Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

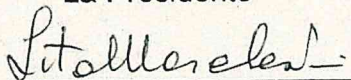
Art. 25 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi; l'Assemblea definirà l'eventuale destinazione del patrimonio residuo;

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda al D.Lgs 117/2017 e ss. gg. e, per quanto compatibile al Codice civile.

La Presidente



La Segretaria

